

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6809 del 24/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"*;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/10/2021, acquisita al Prot. Com.le 104240 e da Arpa al PG/2021/156294 del 11/10/2021, dalla **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S.** nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131., per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 106866 del 12/10/2021 acquisita da Arpa al PG/2021/157739 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 112826 del 27/10/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/166064, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 09/11/2021, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 117430 e da Arpa al PG/2021/172803 del 10/11/2021;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/12/2021;
- Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento: Rapporto Istruttorio acquisito in data 22/11/2021;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 127182 del 02/12/2021 acquisito da Arpa al PG/2021/186561, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Richiamata la Delega PG/2019/186253 del 04/12/2019 con la quale la Dirigente ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio di Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'“Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali”, ad altro funzionario della Struttura individuato nel Dott. Ing. Federica Milandri;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S.** (C.F./P.IVA 02493300400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131, **per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;**
 - **nulla osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Federica Milandri, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non

espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

L'allevamento era stato autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, mediante l'autorizzazione n. 254 del 23/06/2005 Prot. n. 7131/05 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena. Successivamente aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del Dlgs. 152/06 e smi (attività di cui al punto 37 dell'Allegato 1B alla DGR 2239/09 e smi) con domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/12/2015. Tale adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera è stata diniegata con determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-4333 del 01/09/2021, dal momento che non risultavano rispettati i requisiti stabiliti per l'autorizzazione di carattere generale in quanto non viene adottata una delle migliori tecniche (MTD) obbligatorie indicate al punto 2.3.1. dell'Allegato 4.37 della DGR 2236/09 e smi ed inoltre era stata modificata la tipologia di allevamento rispetto a quanto dichiarato. Di conseguenza la Ditta ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento di suinetti in svezzamento e accrescimento per un totale massimo di 4.410 capi, di cui 3.430 capi con peso inferiore a 30 kg e 920 capi con peso superiore o uguale a 30 kg, e come tale non soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Come previsto per gli stabilimenti alla prima autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì, con nota prot. n. 106866 del 12/10/2021 acquisita al protocollo PG/2021/157739, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/156814 del 11/10/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/188529 del 07/12/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per gli stabilimenti in occasione della prima autorizzazione ai sensi art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/187807 del 06/12/2021, come aggiornata con mail del 23/12/2021, il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

Sintesi del contenuto tecnico e valutazione

L'unità produttiva di Via Braccianti, 2 loc San Martino Villafranca nel comune di Forlì (FC) è costituita da n. 2 unità produttive denominate capannone n.1 e n.2 e da una sezione (detta n.3) realizzata da 16 box in vetroresina coibentati appoggiati a terra e posti sotto una tettoia, in tutti i locali si svolge

l'allevamento di suinetti in svezzamento e accrescimento. Sono presenti altri locali di servizio utilizzati come magazzino e ricovero attrezzi e una casa di civile abitazione. In base ai dati forniti dalla ditta la capacità massima dell'allevamento risulta pari a 4620 suini dei quali circa 3667 entrano in allevamento con un peso di 6 kg circa e al raggiungimento del peso di 30 kg vengono allontanati in altri allevamenti, i restanti 953 capi da 30 kg vengono allontanati al raggiungimento del peso di 85 kg; e la capacità effettiva risulta pari a 4450 suini dei quali circa 3530 entrano in allevamento con un peso di 6 kg circa e al raggiungimento del peso di 30 kg vengono allontanati in altri allevamenti, i restanti 920 capi da 30 kg vengono allontanati al raggiungimento del peso di 85 kg.

Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica

Il capannone 1 è suddiviso in 3 sale:

- **sala A** con 14 box di cui dal box 5 al box 14 sono a Pavimento Pieno (P.P.) con corsie esterne a P.P, dal box 1 al box 4 sono a pavimento pieno con corsie esterne con Pavimento Grigliato (P.G.);
- **sala B** sono presenti 14 gabbie con il Pavimento Grigliato;
- **sala C con 24 box** tutti con il Pavimento Parzialmente Fessurato (P.P.F) tranne il box 19 dove è presente il Pavimento Pieno.

Il capannone 2 è suddiviso in 3 sale :

- **sala A** inutilizzata;
- **sala B** con 16 box multipli a Pavimento Parzialmente Fessurato (P.P.F.);
- **sala C** con 12 box multipli a Pavimento Parzialmente Fessurato (P.P.F.).

La zona 3 è costituita da 16 box (denominati Piggy box) che presentano una parte chiusa con pavimento pieno e una parte aperta con pavimento totalmente grigliato.

Le superfici dei box vengono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 1 Superficie dei box di allevamento

...omissis...

La capacità allevabile potenziale è quella calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali dei ricoveri tenuto conto della normativa sul benessere animale ai sensi del D.Lgs.122/2011, mentre quella effettiva è quella che l'allevatore intende allevare.

Avendo a riferimento il numero di capi che l'allevatore intende allevare la stabulazione dei vari capannoni è la seguente:

Tabella 2 Capacità effettiva e stabulazione

Capannone	Stabulazione	Categoria capi allevati	Capacità effettiva (n.capi)
1 Sala A (box da 1 a 14)	Pavimento Pieno (P.P) e corsia esterna (coperta) con Pavimento Grigliato	Suini all'ingrasso da 30 a 50 Kg	520
1 Sala B	Gabbie con pavimento grigliato	Suinetti da 5,5/6 Kg < 10 Kg	418
1 Sala C (box da 1 a 4)	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa di raccolta liquami	Suini in svezzamento da 20 a 30 Kg	147
1 Sala C (box da 5 a 24)		Suini all'ingrasso da 50 a 85 Kg	400
2 Sala A		inutilizzata	0
2 Sala B		Suini in	990

(box da 1 a 16)	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa di raccolta liquami	svezzamento da 20 a 30 Kg	
2 Sala C (box da 1 a 12)		Suini in svezzamento da 10 a 20 Kg	1113
3 Piggy box	Parte chiusa con pavimento pieno, e una parte aperta con pavimento totalmente grigliato	Suinetti da 5,5/ 6 Kg < 10 Kg	822
Totale			4410

L'azienda dichiara che il ciclo produttivo consiste nell'allevamento di suini in svezzamento da 5,5 - 6,0 Kg/capo fino al peso di 30 Kg/capo. Terminata la fase di svezzamento, la cui durata è di circa 105-110 giorni i capi vengono venduti a terzi o trasferiti in altri allevamenti di proprietà. Ogni 28 giorni vengono accasati suini del peso di 5,5 - 6,0 kg in numero variabile fino ad un massimo di 1100 capi; pertanto come presenza istantanea nell'allevamento si potrà avere al massimo quella di 4 accasamenti con suini di peso fino ai 30 Kg. Inoltre, tenuto conto che per motivi di mercato o cause di forza maggiore, non tutti i capi accasati nello stesso lotto possono essere allontanati con peso inferiore o pari a 30 kg, si può avere anche la presenza in allevamento di suini che rimangono oltre i 110 giorni e raggiungere un peso compreso fra i 30 kg e 85 kg con un numero sempre inferiore a 1000.

Il vuoto sanitario dura 5/6 giorni, iniziando dopo le attività di pulizia che durano 3/4 giorni; le attività di manutenzione e preparazione del ricovero richiedono generalmente 2 giorni. Le operazioni di pulizia e disinfezione vengono effettuate sulle pareti e la pavimentazione dove l'acqua viene spruzzata con pompa a basso volume e alta pressione. Terminata la pulizia mediante lavaggio con acqua viene distribuita la soluzione disinfettante con atomizzatore.

L'azienda dichiara che il lavaggio delle superfici con acqua viene effettuato al bisogno e a fine ciclo e che nell'allevamento non è presente l'impianto di raffrescamento non essendo necessario in considerazione della tipologia allevata.

Il sistema di gestione delle deiezioni prodotte all'interno dei box avviene nel seguente modo:

Nella fossa principale del capannone 1 arrivano anche i liquami prodotti nel capannone n. 2 e nei "Piggy box" in vetroresina. Una pompa provvista di galleggiante posta nella fossa principale in corrispondenza al box 5, invia i liquami ai lagoni. Giornalmente avviene la rimozione a secco delle deiezioni solide mentre una rimozione accurata viene svolta nel corso delle pulizie di fine ciclo. La fossa delle deiezioni viene svuotata completamente e pulita una volta ogni anno.

La fossa principale viene mantenuta costantemente vuota dalla pompa con presenza minima di circa 15 cm di battente.

Per lo stoccaggio del mangime vengono utilizzati 8 silos (E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8) verticali a riempimento dall'alto, con capacità differenti che vanno dalle 6 alle 13 tonnellate. Mediamente vengono riempiti dalle 3 alle 4 volte al mese tramite mezzi di trasporto dotati di coclea, che riforniscono i silos attraverso la bocchetta di riempimento, assicurandosi che lo spazio a disposizione per la fuoriuscita dell'aria dall'interno sia il minimo indispensabile, evitando la dispersione in atmosfera delle polveri che si generano all'interno del silos stesso. L'emissione di polveri in fase di carico dei mangimi nei silos è alquanto ridotta anche perché nella tramoggia di carico è presente una calza che entra nel silo e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri. Il mangime consiste in una miscela di cereali pellettati, pertanto privi di residui polverulenti. Il trasferimento del mangime dal camion al silos, avviene tramite coclea avente una potenzialità di trasferimento di circa 1 ton al minuto, pertanto il tempo impiegato per effettuare il carico completo va da 6 a 15 minuti.

La distribuzione del mangime nel capannone 1 e per i Piggy box avviene manualmente, mentre nel capannone 2 avviene con catena di distribuzione attivata manualmente dall'operatore.

In tutti i capannoni, all'interno di ogni box sono installati ciucciotti per l'abbeveraggio in ragione del numero di animali presenti e nel rispetto della normativa sul benessere animale (D.Lgs 122/2011).

Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica

Gli inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti prevalentemente dalle deiezioni e dalla traspirazione degli animali. In tutti i capannoni l'alimentazione dei suini avviene a secco con abbeveratoi.

La climatizzazione del capannone n. 1 sala A è assicurata da n. 8 estrattori (da E1.1 a E1.8) d'aria elicoidali di portata 5.000 m³/h, di cui n. 4 posti sul lato nord/est e 4 nel lato sud/ovest ad una altezza di 170 cm dal piano di campagna. Il ricambio d'aria è garantito inoltre dall'apertura di n. 4 lucernai. Sono presenti 4 finestre per una superficie apribile complessiva pari a 3,38 mq.

La climatizzazione della sala B è assicurata da n. 2 estrattori (da E1.9 a E1.10) d'aria elicoidali di portata 5.000 m³/h, posti sul lato nord/ovest ad una altezza di 30 cm dal piano di campagna.

La climatizzazione della sala C è assicurata da una finestra a tutta lunghezza posta nel lato nord/est per una superficie apribile complessiva pari a 12,8 mq e da un cupolino avente un'apertura di 12,6 mq.

Nel capannone n. 2 la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle finestre (apertura motorizzata a vasistas verso l'interno). Il ricambio d'aria all'interno del capannone, avviene attraverso finestre distribuite per tutta la lunghezza del capannone, per una superficie totale di 132 mq.

Il ricambio d'aria è garantito anche da un cupolino realizzato longitudinalmente in verticale nella parte centrale più alta del capannone e per una superficie di 6 mq.

Nella Zona 3 costituita da 16 box (denominati Piggy box), la climatizzazione della parte chiusa dei box è assicurata da 16 estrattori (da E3.1 a E3.16) d'aria elicoidali di portata 1.400 m³/h, uno per ogni box, ciascuno dotato di serranda ad apertura a gravità e posizionati sul lato nord/est a circa 100 cm dal piano di campagna. Per il riscaldamento del capannone n. 2 nei primi 10/15 giorni del ciclo, e solo nel periodo invernale, per creare il microclima necessario all'inizio della produzione, viene utilizzato un bruciatore riscaldante, tipo siluro, alimentato a gasolio contenuto nel serbatoio a bordo macchina, con una potenza termica nominale di 53,02 kW. E' presente un generatore di emergenza, alimentato a gasolio e con la potenza termica nominale di 19,82 kW.

Sono presenti 3 lagune scoperte per la raccolta delle deiezioni prodotte: le deiezioni, per trascinamento o direttamente, da tutti i capannoni, vengono convogliate nella fossa principale coperta del capannone n. 1, e da questa mediante pompa di sollevamento vengono inviate alla laguna n. 2 e solo dopo riempimento alla laguna n. 1. La laguna n. 3 è utilizzata in scorta e da diversi anni non è stata utilizzata.

I lagoni n.1-2-3 hanno una forma che può essere ricondotta a un tronco di piramide e hanno rispettivamente le seguenti capacità: 1.250 mc. 1.250 mc e 1.025 mc di volume totale. I lagoni sono provvisti di geomembrana.

Per la distribuzione del liquame prodotto nell'allevamento l'azienda utilizza un carro-botte provvisto di ripper, pertanto con interrimento immediato.

Le emissioni sono indicate nella seguente tabella.

Tabella 3 Quadro riassuntivo delle emissioni

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI									
Punto di emissione n.	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante (Polveri, NOx SOx, CO, ...)	Concentrazione e inquinante (mg/Nm ³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m ²)	Tipo impianto abbattimento
		ore/giorno	giorni/anno						
E1.1 – E1.4 Capannone n. 1	5.000	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	1,5	0,13	
E1.5 – E1.8 Capannone n. 1	5.000	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	1,5	0,13	
E1.9-E1.10 Capannone n. 1	5.000	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	0,3	0,16	
Capannone n. 1 Finestrature	-	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	1,5	16,18	
Capannone n. 1 cupolino	-	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	4,5	12,6	
Capannone n. 1 lucernai	-	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	4,5	4,80	
Capannone n. 2 Finestrature	-	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	1,50	132	
Capannone n. 2 cupolino	-	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	4,5	6	
E3.1 – E3.16 Box suinetti	1.400	0 - 24	365	Ambiente	Polveri	-	1	0,16	
E1 – E8	Silos mangime								
E9	Generatore di emergenza								

Nella tabella sottostante viene riportata la riduzione delle emissioni di ammoniaca mettendo a confronto le emissioni prodotte nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento senza l'applicazione delle BAT (sistema di riferimento) con le emissioni derivanti dall'applicazione della tecnica in essere nei capannoni (PTF o PPF con fossa) per un numero di capi pari a 4450 (capacità effettiva) per la quale l'azienda chiede di essere autorizzata.

Tabella 4 Riduzione emissioni di ammoniaca

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza applicazione delle BAT	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) con applicazione delle BAT
Emissioni in fase di stabulazione	3892	2944
Emissioni in fase di trattamento	0	0
Emissioni in fase di stoccaggio	2048	1543
Emissioni in fase di distribuzione	4206	634
Totale emissioni diffuse	10146	5122
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	49,51	

Con il sistema di riferimento come tecnica di stabulazione (sistema 30.a.0), le tecniche di alimentazione adottate (alimentazione multifase), la tecnica di stoccaggio e la distribuzione al suolo dei liquami, la riduzione delle emissioni complessive, rispetto al sistema di stabulazione BAT (PTF o PPF con fossa sottostante), è pari al 49,51% anche se la tecnica di stabulazione adottata per le caratteristiche dell'impianto esistente non è BAT.

Relazione Tecnica di livello 1 secondo la Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426

La documentazione prodotta, allegata alla Procedura AUA, risponde in modo esaustivo a quanto richiesto dalla Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426.

Dalla documentazione presentata risulta che per la caratterizzazione delle sorgenti odorigene sono stati applicati dati bibliografici. Nello specifico sono stati utilizzati i dati sperimentali derivanti da una campagna di monitoraggio effettuata nel 2019 presso l'allevamento di suini all'ingrasso con peso vivo medio superiore a

30 kg di Vicolo Torre, sempre di proprietà della ditta Bucci. Tali dati sono stati valutati dalla ditta coerenti anche per l'allevamento di Via Braccianti successivamente anche al confronto con i dati CRPA. Si sottolinea che, relativamente al fattore emissivo di 63 UO/s/t di P.V. utilizzato per calcolare l'emissione dei capannoni C1 - C2 - C3A - C3B, pur essendo tale dato all'interno dell'intervallo CRPA per allevamenti di suini all'ingrasso, potrebbe non essere rappresentativo dell'allevamento in oggetto, dal momento che la tipologia di stabulazione adottata nell'allevamento di Vicolo Torre, potrebbe essere diversa da quella dell'allevamento di Via Braccianti.

Sulla base dei dati presentati, delle direzioni prevalenti dei venti e delle distanze dei recettori dall'allevamento, si ritiene che i recettori individuati abbiano un impatto olfattometrico vicino o superiore alla soglia presa a riferimento dalla Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426 per cui si rende necessario prescrivere gli adeguamenti di seguito riportati che vanno ad integrare quanto proposto dalla Ditta.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

1. Il numero e la tipologia di capi allevati dovrà rispettare quanto riportato nella **Tabella 2 (Capacità effettiva e stabulazione)**.
2. Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
3. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
4. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali, facendo ricorso a lavaggi con acqua per le pulizie quotidiane. In particolare si ricorda che nella vigente normativa sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, per il tipo di pavimentazione presente nella quasi totalità dei box (PPF con fossa), è prevista una maggiore produzione di liquami, essendo necessario l'utilizzo di acqua per le pulizie quotidiane dei ricoveri durante il ciclo di allevamento.
5. In ciascun capannone dovrà essere presente una scheda in cui siano annotate: data, orario dell'intervento di pulizia e firma dell'operatore.
6. Nei capannoni 1 e 2 si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
7. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
8. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
9. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
10. La ditta è tenuta a utilizzare esclusivamente il carrobotte munito di sistema ad iniezione del liquame nel suolo (ripper) per lo spandimento degli effluenti.

11. *Le barriere vegetali presenti: sui lati est e sud/ovest del capannone 2, sul lato sud/ovest dei "Piggy box", sul lato est e nord/est del capannone 1 dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).*
12. **Entro il 30 aprile 2022**, lungo il lato nord/est del capannone 2 e lungo il perimetro dei lagoni dovrà essere realizzata una barriera vegetale con un'altezza di almeno 2 mt all'impianto costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteoroclimatiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
13. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
14. **Entro il 31/12/2022** la Ditta dovrà provvedere alla copertura dei lagoni, come proposto nella relazione di livello 1 sulle emissioni odorigene, con "materiale flottante (es. LECA)". Qualora si utilizzi argilla espansa essa dovrà avere uno spessore di almeno 10-15 cm.
15. La ditta dovrà adottare un regime alimentare tale da diminuire la fermentazione delle proteine attraverso un equilibrio ottimale tra proteine disponibili e carboidrati fermentabili nell'intestino crasso.
16. Predisporre un monitoraggio odorigeno delle sorgenti individuate nella Relazione Tecnica di Livello 1 secondo la Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito per i **due anni successivi al rilascio dell'AUA con cadenza semestrale**; entro 30 giorni dall'ultima campagna di misure, i rapporti di prova dei campionamenti eseguiti nel biennio dovranno essere inviati ad ArpaE".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2021/0348728/P del 17/12/2021, acquisita al protocollo PG/2021/195957 del 21/12/2021, ha espresso quanto segue:

"Vista la richiesta della Soc. Agricola Bucci f.lli e figli s.s. per l'allevamento sito in via Braccianti n. 2 a Forlì si esprime parere favorevole per quanto di competenza".

Con nota prot. n. 135227 del 22/12/2021 acquisita al prot. di ArpaE PG/2021/197193, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica ha comunicato quanto di seguito riportato:

"Consultati:

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 104240/2021 e successive integrazioni);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*

Verificato:

- *che l'area interessata dall'impianto, come individuata nelle planimetrie allegate alla richiesta in oggetto (ALLEGATO A – MAPPA BUCCI; ALLEGATO PLANIMETRIA BOX STABULAZIONE CAP 1; ALLEGATO PLANIMETRIA BOX STABULAZIONE CAP 2), è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti:*
 - *in parte come zona agricola E6 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico - culturale) – Sottozona E6.3 – Ambiti della pianura - art. 99 delle norme di RUE (capannone 2);*
 - *in parte come Sottozona A6.3 - Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di valore ambientale compromesso - Edifici sostituiti o di nuova edificazione+ Edifici conservati parzialmente – art. 29.54 delle norme di RUE (capannone 1 + edificio residenziale);*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta tutelata ai sensi del Dlgs 42/2004;
- che l'azienda intende svolgere nei fabbricati indicati nella domanda di AUA (capannone 1, 2, edificio residenziale) l'allevamento di suini e attività di servizio all'allevamento (ufficio, servizi);

Verificati i precedenti edilizi degli immobili interessati presso l'archivio generale (atto PG 21665/1886 e correlati) in relazione alla conformità edilizia degli immobili per l'uso di allevamento (Usi F4, F5 delle Norme di RUE);

SI DICHIARA

la **conformità urbanistica** del sito proposto, catastalmente distinto al **Foglio 29 PART. 79**, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 05/10/2021 prot. n. 104240, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E9 – GENERATORE DI EMERGENZA (19,82 kW, a gasolio)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato, senza l'obbligo di monitoraggi:

Inquinante	Limite di concentrazione riferito al 3% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

BRUCIATORE RISCALDANTE (Tipo siluro) (53,02 kW, a gasolio)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Trattandosi di un'emissione diffusa, non si applicano valori limite.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di allevamento di suini caratterizzata dalle tipologie produttive, tecniche di stabulazione adottate e numero massimo capi indicati nella tabella sotto riportata:

Tabella - Capacità effettiva e stabulazione

Capannone	Stabulazione	Categoria capi allevati	Capacità effettiva (n.capi)
1 Sala A (box da 1 a 14)	Pavimento Pieno (P.P) e corsia esterna (coperta) con Pavimento Grigliato	Suini all'ingrasso da 30 a 50 Kg	520
1 Sala B	Gabbie con pavimento grigliato	Suinetti da 5,5/6 Kg < 10 Kg	418
1 Sala C (box da 1 a 4)	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa di raccolta liquami	Suini in svezzamento da 20 a 30 Kg	147
1 Sala C (box da 5 a 24)		Suini all'ingrasso da 50 a 85 Kg	400
2 Sala A	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa di raccolta liquami	inutilizzata	0
2 Sala B (box da 1 a 16)		Suini in svezzamento da 20 a 30 Kg	990
2 Sala C (box da 1 a 12)		Suini in svezzamento da 10 a 20 Kg	1.113
3 Piggy box	Parte chiusa con pavimento pieno, e una parte aperta con pavimento totalmente grigliato	Suinetti da 5,5/ 6 Kg < 10 Kg	822
Totale			4.410

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 8 silos, emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Portata singola (Nm ³ /h)	Durata (h/giorno)
1	da E1.1 a E1.4	5.000	0 - 24
1	da E1.5 a E1.8	5.000	0 - 24
1	da E1.9 a E1.10	5.000	0 - 24
1	Finestrature		0 - 24
1	Cupolino		0 - 24

1	Lucernai		0 – 24
2	Finestrature		0 – 24
2	Cupolino		0 – 24
3 - Box suinetti	da E3.1 a E3.16	1.400	0 – 24

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

1. Il numero e la tipologia di capi allevati dovrà rispettare quanto riportato nella **Tabella - Capacità allevabile e stabulazione** sopra riportata.
2. Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
3. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
4. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali, facendo ricorso a lavaggi con acqua per le pulizie quotidiane. In particolare si ricorda che nella vigente normativa sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, per il tipo di pavimentazione presente nella quasi totalità dei box (PPF con fossa), è prevista una maggiore produzione di liquami, essendo necessario l'utilizzo di acqua per le pulizie quotidiane dei ricoveri durante il ciclo di allevamento.
5. In ciascun capannone dovrà essere presente una scheda in cui siano annotate: data, orario dell'intervento di pulizia e firma dell'operatore.
6. Nei capannoni 1 e 2 si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tale impianto, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it). L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
7. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
8. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
9. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
10. La ditta è tenuta a utilizzare esclusivamente il carrobotte munito di sistema ad iniezione del liquame nel suolo (ripper) per lo spandimento degli effluenti.

11. Le barriere vegetali presenti: sui lati est e sud/ovest del capannone 2, sul lato sud/ovest dei “Piggy box”, sul lato est e nord/est del capannone 1 dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
12. **Entro il 30/04/2022**, lungo il lato nord/est del capannone 2 e lungo il perimetro dei lagoni dovrà essere realizzata una barriera vegetale con un'altezza di almeno 2 metri all'impianto costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta realizzazione della barriera vegetale, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it), allegando anche documentazione fotografica al riguardo.
13. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
14. **Entro il 31/12/2022** la Ditta dovrà provvedere alla copertura dei lagoni, come proposto nella relazione di livello 1 sulle emissioni odorigene, con “materiale flottante (es. LECA)”. Qualora si utilizzi argilla espansa essa dovrà avere uno spessore di almeno 10-15 cm. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta copertura, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it), allegando anche documentazione fotografica al riguardo.
15. La Ditta dovrà adottare un regime alimentare tale da diminuire la fermentazione delle proteine attraverso un equilibrio ottimale tra proteine disponibili e carboidrati fermentabili nell'intestino crasso.
16. La Ditta dovrà predisporre un **monitoraggio odorigeno** delle sorgenti individuate nella Relazione Tecnica di Livello 1 secondo la Linea Guida 35/DT di Arpa approvata con DET-2018-426. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito per i **due anni successivi al rilascio dell'AUA con cadenza semestrale**; entro 30 giorni dall'ultima campagna di misure, i rapporti di prova dei campionamenti eseguiti nel biennio dovranno essere inviati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it).

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

PREMESSE

Dato atto che la ditta Società Agricola Bucci Fratelli e Figli s.s. - allevamento di via Braccianti n. 2 - Forlì ha presentato:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 29623 di modifica n. 12 del 26/07/2021 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/116888;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 30271 di modifica 13 del 05/11/2021 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/170273;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 30271 del 05/11/2021 è relativa a diversi allevamenti, ma oggetto della presente AUA è unicamente l'allevamento della **Società Agricola Bucci Fratelli e Figli s.s.**, con codice ASL n. 012FO007 ubicato in Via Braccianti n. 2 in Comune di Forlì;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale integrata con la valutazione previsionale di impatto acustico a firma di TCA in data 09/11/2021 prot. 117430 da cui si evince che:

- le principali sorgenti sonore dell'attività sono individuate in: ventole aerazione locali (utilizzo massimo 14ore/giorno)/versi animali e sorgenti con funzionamento sporadico (cocle dei silos per mangime; cella frigorifera, generatore di emergenza da 10 kW posizionato all'interno di locale);
- sulla base delle misure effettuate e dei dati raccolti, il rumore ai recettori nelle diverse condizioni peggiorative di seguito riportate risultano rispettare, sia in periodo diurno che notturno, i limiti assoluti di immissione e differenziali di cui al DPCM 14/11/1997:
 - periodo diurno: con tutte le ventole accese, il rumore degli animali, le operazioni di carico silos in funzione e la cella frigo e il generatore in funzione;
 - periodo notturno : con tutte le ventole accese, la cella frigo e il generatore in funzione
- le condizioni peggiorative sopracitate sono altamente improbabili in quanto negli ultimi 20 anni il generatore di emergenza non è stato mai azionato e nelle valutazioni è stato considerato come se fosse in esterno e non all'interno di locale ed inoltre le celle frigo si attivano raramente in periodo notturno

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio
2. qualora venga azionato il generatore di emergenza lo stesso dovrà avere le caratteristiche descritte dal TCA nella relazione presentata e situato preferibilmente all'interno di locali

AVVERTENZE:

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;
- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.